

Il ruolo dell'ausiliario del Giudice nei procedimenti bancari

Dott. Pasquale Giovinazzo

Pisa, 6 dicembre 2019



Il ruolo dell'ausiliario del Giudice nei procedimenti bancari

- ✓ La nomina e la formulazione del quesito
al CTU
 - ✓ La partecipazione attiva del CTU
- ✓ La prescrizione: problematiche tecniche
 - ✓ Un esempio numerico

La nomina e la formulazione del quesito al CTU

Art. 191 c.p.c.

Nomina del consulente tecnico

- I. Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti **il giudice istruttore**, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, **nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.**
- II. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

La nomina e la formulazione del quesito al CTU

- **Lo scopo principale** della modifica all'art. 191, I comma, è **stato quello di accelerare le operazioni di nomina** e di giuramento del consulente, **anticipando le eventuali discussioni in ordine al quesito** e riducendo il tempo dell'udienza di giuramento
- **Nella stesura del quesito il giudice può avvalersi**
 - **sia del contributo dialettico delle parti** (ad esempio invitandole, con ordinanza di nomina, a depositare proposte di quesiti entro l'udienza di affidamento dell'incarico)
 - **sia dell'opera del medesimo consulente che può contribuire alla formulazione**

La nomina e la formulazione del quesito al CTU

- La formulazione del quesito riveste fondamentale importanza, vista la normativa e la giurisprudenza non sempre univoca
- **Più il quesito è analitico, dettagliato, chiaro e puntuale minori saranno le questioni che potranno sorgere durante le operazioni peritali con riferimento all'ambito dell'indagine e ai poteri del CTU, sia tra le parti, sia tra il CTU ed i CTP**

Meglio delimitare l'analisi peritale che formulare molteplici ipotesi di calcolo!

La nomina e la formulazione del quesito al CTU

- La nuova formulazione dell'art. 191 del c.p.c., propenderebbe, anche per una questione di economicità processuale, per **una verifica dei fascicoli da parte del CTU dopo l'ordinanza di nomina e prima del giuramento**
- ✓ Anzitutto per verificare la sussistenza di **eventuali condizioni ostative all'accettazione dell'incarico**
- ✓ Ed inoltre per conoscere la materia del contendere e il **quesito**, rispetto al quale, **se formulato in via provvisoria, potrà proporre modifiche od integrazioni**

La nomina e la formulazione del quesito al CTU

- In merito alla formulazione dei quesiti si segnala il lavoro della Commissione Studi Attività Ausiliarie di Giustizia dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa «**il Set di quesiti in materia di anatocismo e usura bancaria**»
- Si è tentato di ***mettere a sistema*** i più rilevanti profili di criticità che caratterizzano questa fase patologica del rapporto tra la banca ed il correntista con lo scopo di enucleare una serie di domande a cui cercare di dare risposte tecnicamente e giuridicamente adeguate per la risoluzione del conflitto
- Il principio che ha guidato tale lavoro si può sintetizzare nel detto ***a buone domande buone risposte***

La prescrizione: problematiche tecniche

Sentenza Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 24418 del 2.12.2010

- ✓ **il diritto alla ripetizione dell'indebitato si prescrive nel termine decennale** decorrente dalla data di chiusura del conto corrente qualora i versamenti in esso effettuati abbiano avuto **natura ripristinatoria**, ossia abbiano avuto lo scopo di reintegrare l'affidamento concesso
- ✓ qualora i versamenti abbiano avuto **natura solutoria**, al fine di rientrare dallo scoperto di conto corrente (saldo passivo in conti non affidati o saldo extrafido nei conti affidati) **tale termine decorrerà dall'annotazione in conto corrente della rimessa**, rappresentando tale accredito, di fatto, un **“pagamento” delle precedenti competenze**

La prescrizione: problematiche tecniche

- ~~Le eccezioni di prescrizione~~
- ~~La data interruttiva della prescrizione~~
- La determinazione del fido
- Il saldo da considerare
- L'imputazione delle rimesse solutorie individuate
- La tecnica di calcolo

La prescrizione: problematiche tecniche

- La determinazione del fido (orientamenti giurisprudenziali)
 - Il fido accordato con contratto, si considera il fido attestato da valido contratto di affidamento in atti, in assenza di fido, conto scoperto e qualsiasi rimessa intervenuta con saldo debitore assume natura solutoria
 - Il fido ricostruito, si considera il fido desumibile in maniera certa e univoca dalla documentazione in atti (non solo dagli estratti conto)
 - Il fido di fatto, si considera il fido coincidente con il massimo scoperto, conto integralmente affidato, qualsiasi rimessa intervenuta con saldo debitore assume natura ripristinatoria

La prescrizione: problematiche tecniche

- Il saldo da considerare (orientamenti giurisprudenziali)
 - **Saldo banca**, saldo desumibile dagli estratti conto (maggiore valore delle rimesse solutorie)
 - **Saldo in linea capitale o rettificato** saldo ottenuto espungendo preliminarmente gli addebiti delle competenze oggetto di contestazione (minore valore delle rimesse solutorie)

La prescrizione: problematiche tecniche

➤ Il saldo da considerare

l'ordinamento dei movimenti deve essere per **data di disponibilità** effettiva del correntista, non coincide né con il saldo contabile né con il saldo per valuta

- ✓ Versamento contanti, data contabile
- ✓ Accredito assegno circolare da altra banca, data valuta
- ✓ Emissione di assegno, data contabile
- ✓ Addebito insoluti, data valuta

La prescrizione: problematiche tecniche

- L'imputazione delle rimesse solutorie individuate
 1. È imputabile a pagamento delle competenze la sola quota di rimessa necessaria per rientrare entro fido (differenza tra saldo debitore e fido al momento in cui interviene la rimessa)
 2. Le rimesse sono imputabili solo a competenze illegittime
 3. Le rimesse sono imputabili solo a pagamento di competenze già addebitate (non solo maturate)

La prescrizione: problematiche tecniche

- L'imputazione delle rimesse solutorie individuate

Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 10941 del 2016 ha affermato il principio secondo cui le rimesse solutorie sono imputabili a pagamento delle sole competenze extra fido, uniche ad essere liquide ed esigibili.

La prescrizione: problematiche tecniche

➤ La tecnica di calcolo: un esempio numerico

Si supponga la seguente situazione:

- ✓ apertura conto corrente 01/02/2007
- ✓ affidamento pari a 50.000 euro
- ✓ chiusura conto corrente 31/03/2017
- ✓ inizio azione di ripetizione dell'indebitito
10/06/2018
- ✓ nomina CTU 11/11/2019

DATA	SALDO BANCA	EXTRA FIDO	INT. INTRA FIDO	INT. EXTRA FIDO	RIMESSA	RIMESSA RIPRIST.	RIMESSA SOLUT.	INT EXTRA PAGATI	INT. PRESC.	INT. RIPETIBILI
31/03/2007	-58.000	- 8.000	300	500						800
26/04/2007	-68.000	- 18.000								800
27/04/2007	-63.000	- 13.000			5.000		5.000	500	500	300
30/06/2007	-65.000	- 15.000	400	600						1.300
31/07/2007	-70.000	- 20.000								1.300
01/08/2007	- 5.000	-			65.000	45.000	20.000	600	600	700
30/09/2007	-23.000	-	400	100						1.200
02/12/2007	-27.000	-								1.200
03/12/2007	- 2.000	-			25.000	25.000				1.200
31/12/2007	-52.000	- 2.000	80	20						1.300
03/02/2008	-80.000	- 30.000								1.300
03/02/2008	-40.000	-			40.000	10.000	30.000	120	120	1.180
31/03/2008	-52.000	- 2.000	550	250						1.980
05/05/2008	-83.000	- 33.000								1.980
06/05/2008	-82.800	- 32.800			200		200	200	200	1.780
20/06/2008	-75.000	- 25.000								1.780
21/06/2008	-45.000				30.000	5.000	25.000	50		1.780

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott. Pasquale Giovinazzo

